

## Sintesi delle modifiche sostanziali alla legge “randagismo” della Lombardia

Cosa	Prima (legge vigente, l.r.33/2009)	Dopo (progetto di legge 228-bis)	Note
<b>Definizione “Animali d’affezione”</b>	(art.104 c.2) “[...] per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo [...]”	(art.104 c.2) “per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, <b>in particolare presso il suo alloggio domestico</b> , per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all’uomo.	<p>La specificazione della localizzazione dell’animale presso “l’alloggio domestico”, anche se espressamente riportata nella definizione contenuta nella “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” (Consiglio d’Europa, 13/11/1987), non è funzionale ad assicurare equità di tutela agli animali (considerati d’affezione) e che, nella pratica, possono vivere sia con il proprietario/detentore sia in strutture non attigue all’alloggio dello stesso.</p> <p>Questa modifica esclude dalla piena tutela gli animali d’affezione che non vivono presso l’alloggio domestico, ma per esempio in giardini, orti, o altre strutture differenti dall’alloggio.</p> <p>Tale definizione è anche più limitativa di quella contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2003 recepito dalla Lombardia <a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_909_allegato.pdf">http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_909_allegato.pdf</a>: “Articolo 1 comma 2, lettera a) Ai fini del presente accordo, si intende per: "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”.</p>
<b>Piano Triennale</b>	(art.117 c.1) “[...] la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale, <b>acquisito il parere della commissione consiliare competente</b> , approva il Piano regionale triennale degli interventi [...]”.	(art.107 c.1) la Giunta approva il Piano regionale triennale degli interventi, sentita la Consulta.	<p>La Consulta, secondo il nuovo testo, dovrebbe solamente essere “sentita”, mentre nel testo vigente è esplicitamente indicato il ruolo attivo della Consulta.</p> <p>Nel nuovo testo, viene invece completamente esclusa la commissione consiliare competente.</p>
<b>Colonie feline</b>	(art.111) Questo articolo ha introdotto la definizione e il riconoscimento	Abrogato (nel pdl 228-bis non c’è alcuna traccia delle disposizioni contenute	Nessuna esplicita tutela a livello normativo per i gatti liberi. Le disposizioni di cui all’art.111 vigente sono state rimandate a successivo Regolamento (art.114 comma 1 lettera d)

	dell'habitat delle colonie feline, oltre che una esplicita tutela dei gatti liberi.	all'art.111 vigente)	
<b>Canili</b>	(art.114 c.4) Questo articolo ha introdotto un esplicito obbligo di apertura al pubblico 4 giorni a settimana compresi sabato e domenica	Abrogato	Nessuna garanzia di accesso regolamentato in tutta la Regione nei canili pubblici e privati.  Maggiori difficoltà di adozione e controllo.
<b>Interventi sanitari di competenza delle ASL</b>	(art.112) Questo articolo ha introdotto la competenza delle ASL per gli interventi di pronto soccorso per la stabilizzazione di cani vaganti e gatti liberi. Ma anche interventi di profilassi, diagnosi, terapia degli animali in osservazione. La ricerca del proprietario per gli animali rinvenuti.	Abrogato (nel pdl 228-bis non c'è alcuna traccia delle disposizioni contenute all'art.112 vigente)	Ci sarà un vuoto normativo con inevitabili ripercussioni negative per chiunque (operatori, associazioni, cittadini e, soprattutto, animali) si troverà nelle situazioni oggi regolamentate dall'art.112.
<b>Cessione e affido</b>	(art.115) Questo articolo ha uniformato la procedura di cessione e affido di cani e gatti in tutta la regione. Ha introdotto il divieto di affido a chi non è residente in Italia, e introdotto il divieto di affido a persone che hanno riportato condanne per maltrattamento di animali.	Abrogato (nel pdl 228-bis non c'è alcuna traccia delle disposizioni contenute all'art.115 vigente)	Grazie a specifico emendamento approvato in Commissione (art.114 comma 1 lettere f, g ed h), le disposizioni dell'art.115 vigente potranno essere reintrodotte almeno nel Regolamento attuativo.
<b>Clausola valutativa</b>	(art.123) 1. "La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali	Sostituito dall'art.107 comma 4  "art.107 c.4 La Giunta regionale informa il Consiglio regionale, tramite la trasmissione di una relazione triennale, sull'attuazione	L'articolo vigente ha introdotto uno strumento di puntuale ed oggettiva rendicontazione sull'uso delle risorse economiche stanziare e sull'effettivo risultato che la legge, in fase di implementazione, ha conseguito. Con la nuova formulazione si introduce un generico sistema di rendicontazione, completamente discrezionale e senza nessuna

	<p>d'affezione.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p><i>a)</i> quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;</p> <p><i>b)</i> attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;</p> <p><i>c)</i> attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;</p> <p><i>d)</i> quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;</p> <p><i>e)</i> in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.”</p>	<p>del piano e sui risultati ottenuti.”</p>	<p>possibilità di oggettiva verifica sull'efficienza e l'efficacia degli interventi del Piano Triennale.</p>
<p><b>Il Regolamento attuativo</b></p>	<p>Art. 106 comma 2  “2. Con regolamento di attuazione si definiscono:</p>	<p>Art.114  “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata</p>	<p>Il contenuto del Regolamento attuativo è sostanzialmente uguale a quello vigente con, grazie ad emendamenti positivi approvati in Commissione, alcune integrazioni:</p>

	<p>a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e dei rifugi;</p> <p>b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;</p> <p>c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali;</p> <p>e) l'obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale;</p> <p>f) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 116, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti.</p>	<p>in vigore della presente legge, <b>sentita la Consulta regionale e previo parere della competente commissione consiliare</b>, definisce con regolamento:</p> <p>a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo <b>l'anagrafe canina e felina regionale</b>;</p> <p>b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione;</p> <p>c) le modalità di gestione dei cani vaganti catturati sul territorio;</p> <p>d) le modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà;</p> <p>e) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;</p> <p><b>f) i criteri per la cessione e l'affido degli animali d'affezione;</b></p> <p><b>g) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso ovunque insieme al proprietario;</b></p> <p><b>h) i criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali.”;</b></p>	<p>- la specificazione per il funzionamento dell'anagrafe felina regionale;</p> <p>- la reintroduzione delle disposizioni legislative di cui all'art.115 in materia di “cessione e affido”.</p> <p>Inoltre, sempre con emendamento approvato in Commissione, è stato possibile introdurre il parere della Consulta e della Commissione consiliare competente nell'iter di approvazione del Regolamento.</p>
--	--	---	---